

Sabato 15/04/2023 • 06:00

FISCO **DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA**

Dazio zero anche in caso di errore nella dichiarazione doganale

In presenza di una valida prova dell'origine preferenziale, l'operatore ha diritto all'**esenzione dai dazi doganali**, anche nel caso in cui per errore non abbia indicato l'origine preferenziale nella **dichiarazione doganale di importazione**. Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma è alla base della sentenza della CGT I di Milano n. 1045/2023.

di **Sara Armella** - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

L'origine preferenziale delle merci

L'origine preferenziale delle merci si concretizza nel trattamento dazionario agevolato riconosciuto all'importazione, a prodotti originari di Paesi con i quali l'Unione Europea ha stipulato **accordi di libero scambio**. Il trattamento preferenziale consiste nell'esenzione o nella riduzione dei **dazi doganali** e delle relative aliquote.

Più specificatamente, l'Unione europea prevede numerose tariffe preferenziali, che rappresentano un'eccezione all'applicazione della Taric (**Tariffa integrata della Comunità europea**) prevista per i Paesi terzi.

Un primo gruppo di Paesi ai quali sono riconosciute agevolazioni daziarie sono gli Stati con i quali l'Europa ha concluso accordi di libero scambio (**Free trade agreements**). La misura e le condizioni del trattamento agevolato sono previsti dai singoli accordi.

Un secondo importante gruppo di Stati è invece destinatario di agevolazioni unilaterali concesse dall'Unione europea, tra cui particolare rilievo assumono quelle riconosciute ai Paesi in via di sviluppo.

Al ricorrere di determinate condizioni, da verificare volta per volta, alle **merci originarie di un Paese terzo** è garantito un trattamento agevolato, rappresentato da esenzioni o riduzioni dei dazi doganali, in base alle relative aliquote indicate nella Taric (Tariffa integrata della Comunità europea).

Tali agevolazioni sono subordinate a presupposti sostanziali (prodotti interamente ottenuti o lavorazioni sufficienti nel Paese beneficiario), clausole anti abuso (principio di territorialità o trasporto diretto), nonché a una prova documentale dell'**origine preferenziale** (Eur 1, dichiarazione su fattura, numero di registrazione nella banca dati Rex, dichiarazione del fornitore).

La corretta individuazione sia degli accordi vigenti che delle agevolazioni unilaterali, continuamente aggiornate, in materia di origine preferenziale, riveste un ruolo fondamentale nella **pianificazione doganale delle imprese**. Tale individuazione, infatti, potrebbe essere uno degli elementi alla base della scelta del canale di approvvigionamento delle materie prime o del luogo di localizzazione degli impianti produttivi, così da poter fruire di rilevanti vantaggi economici, consistenti in benefici daziali.

La vicenda esaminata dalla Corte tributaria di Milano

Con la sentenza depositata il 24 marzo 2023, n. 1045/2023, la **Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano** ha trattato un caso di origine preferenziale delle merci di origine giapponese.

La società nel ricorso contestava all'Agenzia la violazione dell'Accordo di partenariato tra UE e Giappone, secondo il quale l'autorità del Paese importatore "*non dovrebbe respingere una richiesta di trattamento tariffario preferenziale per errori materiali o discrepanze di scarsa importanza nell'attestazione di origine*" (art. 3.17, par. 3).

Nel caso di specie, l'importatore non avrebbe richiesto, così come previsto nell'Accordo di libero scambio, l'applicazione dell'agevolazione daziarie al momento dell'**immissione in libera pratica della merce**. Al momento dell'importazione, infatti, la società non aveva prodotto la fattura contenente l'attestazione di origine preferenziale rilasciata dall'esportatore, comprovante l'origine giapponese della merce importata, documento necessario per usufruire dell'agevolazione daziarie.

Secondo la tesi dell'Agenzia, la mancanza della fattura contenente l'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore costituirebbe una violazione sostanziale (e non meramente formale) della procedura legale prevista per il trattamento agevolato, talmente grave da non consentirne il riconoscimento.

Nel dirimere la questione, la Corte si è richiamata al principio già espresso in casi analoghi dalla Corte di Cassazione, secondo il quale *"il diritto all'applicazione del dazio preferenziale deve essere riconosciuto anche laddove taluni adempimenti procedurali non siano stati assolti secondo la consueta scansione temporale, qualora sussista la produzione di valida prova sull'origine preferenziale volta a dimostrare che i prodotti abbiano tutti i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento pe essere considerati di tale origine"* (Cass., sez. V, 21 marzo 2019, n. 7976, in termini Cass., sez. V, 20 novembre 2013, n. 26003).

Con tale pronuncia si afferma, pertanto, la **prevalenza della sostanza sulla forma** e il fatto che il prodotto avente intrinseca natura preferenziale deve ricevere il trattamento che gli è proprio, anche ove gli **adempimenti procedurali** concretamente realizzati non siano immuni da errori. Da ciò deriva il principio di diritto per cui deve essere resa possibile la revisione degli errori commessi in fase di dichiarazione ad istanza di parte, errori che – se riscontrati – devono portare alla liquidazione dei dazi in modo coerente con le caratteristiche oggettive del prodotto.

La prova dell'origine preferenziale

Al fine di poter beneficiare delle esenzioni o riduzioni daziarie previste dalle regole di origine preferenziale è necessaria, oltre al puntuale rispetto delle regole contenute nei regolamenti o negli accordi, anche la produzione di documenti idonei a comprovare che i beni importati posseggano tutti i requisiti per essere considerati di origine preferenziale. Nel 2017 è stata introdotta la banca dati Rex, con l'obiettivo di avviare il **Sistema unionale degli esportatori registrati**, tramite nuove modalità di attestazione dell'origine. Il Sistema Rex è costituito da un database di esportatori autorizzati ad autocertificare l'origine preferenziale delle merci, per le importazioni che avvengono nel quadro dei più recenti Accordi di libero scambio conclusi dall'Unione europea con Giappone, Canada, Vietnam e Regno Unito, nonché con Paesi Spg.

Fonte: CGT I Milano 24 marzo 2023 n. 1045

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.